



Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Tangenziale Esterna S.p.A.

**Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed
esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di
Milano (29 luglio 2010)**

ATTO AGGIUNTIVO N° 2

Milano, 11 Novembre 2013

* * *

ATTO AGGIUNTIVO n. 2

alla Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, sottoscritta in data 29 luglio 2010

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, denominata in seguito per brevità **"CAL S.p.A. o Concedente"**;

E

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A., con sede legale in Milano, viale della Liberazione 18, denominata in seguito per brevità **"TE S.p.A." o "Concessionario"** e congiuntamente al Concedente, **"le Parti"**.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013, del mese di novembre, addì 11, in Milano, Via Pola, n. 12/14,

SONO PRESENTI

DA UN PARTE

l'Ing. Antonio Giulio Rognoni, nato a Milano, il 12.12.1960, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. n. 1837186, C.F. e P. IVA 05645680967, munito degli occorrenti poteri in forza delle Delibere del Consiglio di Amministrazione in data 1.10.2013 e 21.10.2013;

E

DALL'ALTRA

il dott. Stefano Maullu, nato a Milano, il 15.03.1962, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Milano, Viale della Liberazione n. 18, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. n. 1893940, C.F.



e P. IVA 06445740969 munito degli occorrenti poteri in forza delle Delibere del Consiglio di Amministrazione in data 7.02.2013 e 8.11.2013.

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE:

- (A) in data 29.7.2010 è stata sottoscritta tra CAL S.p.A. e TE S.p.A. la *“Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano”* (la **“Convenzione Unica”**), approvata con Decreto Interministeriale dell'8.10.2010, n. 743 (registrato alla Corte dei Conti in data 22.11.2010, reg. 9 foglio 400);
- (B) con Delibera del 3.8.2011, n. 51 (registrata alla Corte dei Conti in data 24.2.2012, al reg. 2, foglio 207 e pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie generale n. 53 del 3.3.2012), il CIPE ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il Progetto Definitivo della Tangenziale Est Esterna di Milano (la **“TEEM”** e/o **“Opera”**) ed ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sullo schema di Atto Aggiuntivo n. 1 e l'allegato Piano Economico-Finanziario;
- (C) in data 8.3.2012 CAL S.p.A. e TE S.p.A. hanno sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione Unica, con il quale è stato adottato il nuovo Piano Economico-Finanziario, la relativa relazione esplicativa ed il nuovo cronoprogramma di Progetto Definitivo secondo quanto approvato dal CIPE con la citata Delibera 51/2011;
- (D) l'Atto Aggiuntivo n. 1 è stato approvato con Decreto Interministeriale dell'8.5.2012, n. 147 (registrato alla Corte dei Conti in data 15.6.2012, reg. 6, foglio 270);
- (E) con Decreto Legge del 21.6.2013, n. 69 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 21.06.2013 – Suppl. Ordinario n. 50), entrato in vigore in data 22.06.2013, successivamente convertito con Legge del 9.08.2013, n. 98 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 194 del 20.08.2013 – Suppl. Ordinario n. 63), è stato disposto che *“1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle*

Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. 2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente [...] (art. 18, commi 1 e 2);

- (F) con nota in data 8.07.2013 (Prot. U/2013/03956/AD/gb) TE S.p.A. ha presentato al Concedente istanza di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'Atto Aggiuntivo n. 1 in ragione del ricorrere di eventi straordinari, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Unica e della Delibera CIPE 15.6.2007, n. 39;
- (G) con nota in data 12.09.2013 (Prot. U/2013/04856/DT/mj) TE S.p.A. ha altresì presentato al Concedente istanza di aggiornamento del cronoprogramma di cui al medesimo Atto Aggiuntivo n. 1, in ragione di eventi non imputabili al Concessionario che hanno determinato un impatto sui tempi di realizzazione della TEEM;
- (H) con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2013 n. 268, emesso ai sensi dell'art. 18, co. 2, del D.L. 69/2013 (di seguito, il **Decreto**), è stato assegnato per la realizzazione della TEEM l'importo di Euro 330 milioni. Con il medesimo Decreto sono state stabilite, ai sensi dell'art. 18, co. 11, del D.L. 69/2013, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio

dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca del finanziamento assegnato;

- (I) le istanze del Concessionario di cui alle precedenti lettere (F) e (G) sono state oggetto di istruttoria da parte del Concedente;
- (J) in esito a tale istruttoria, le Parti intendono formalizzare la condivisione della nuova soluzione finanziaria, che assicura il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione nel rispetto di quanto previsto nel Decreto di cui alla premessa (H) e del nuovo cronoprogramma;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra CAL S.p.A. e TE S.p.A. come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le Premesse e i seguenti Allegati formano parte integrante del presente Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica e costituiscono anch'essi patto:

- (i) Cronoprogramma (il "**Cronoprogramma 2013**") [**Allegato A**];
- (ii) Relazione accompagnatoria del Piano Economico-Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio con relative Tavole di dettaglio ("**PEF 2013**" o "**Piano Economico-Finanziario 2013**") [**Allegato B**] e Studio trasportistico [**Allegato C**];
- (iii) integrazioni al Disciplinare Sanzioni allegato *sub P* alla Convenzione Unica [**Allegato D**].

2. OGGETTO

2.1 Con il presente Atto Aggiuntivo n. 2 le Parti convengono di adottare:

- (i) il Cronoprogramma 2013;
- (ii) il Piano Economico-Finanziario 2013.



3. **CRONOPROGRAMMA**

- 3.1 Il Cronoprogramma 2013 sostituisce il cronoprogramma di cui all'intero allegato E all'Atto Aggiuntivo n. 1.

4. **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

- 4.1 Il PEF 2013 sostituisce il Piano Economico-Finanziario e il Piano Finanziario Regolatorio nonché la relativa Relazione Esplicativa di cui agli allegati C e D all'Atto Aggiuntivo n. 1.

5. **FINANZIAMENTO PUBBLICO – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE UNICA**

- 5.1 (i) Il PEF 2013 include la seguente fonte di finanziamento pubblico a fondo perduto:

Euro 330 milioni ai sensi del Decreto (il "**Finanziamento**") suddivisi come di seguito indicato:

- a) Anno 2013: 70 Milioni di Euro a titolo di credito da erogarsi secondo quanto previsto al successivo punto (iii);
- b) Anno 2014: 70 Milioni di Euro;
- c) Anno 2015: 120 Milioni di Euro;
- d) Anno 2016: 70 Milioni di Euro.

(ii) Le Parti si danno atto che il Finanziamento non è soggetto ad I.V.A. e che l'erogazione del Finanziamento al Concessionario da parte del Concedente ai sensi e secondo le modalità del presente Atto Aggiuntivo n. 2 e del PEF 2013 costituisce presupposto e condizione di base ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 che determina l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, in aggiunta ai presupposti e alle condizioni indicate nella premessa Y) della Convenzione Unica.

(iii) L'erogazione avverrà a partire da gennaio 2014, ovvero alla data di efficacia del presente Atto Aggiuntivo n. 2 se successiva, anche per la quota relativa all'Anno 2013 di cui al precedente comma 5.1 lett. a), una volta conseguita la

finalità di cui al successivo art. 5.9. Gli importi del Finanziamento non erogati nell'anno di riferimento andranno comunque ad incrementare la quota di Finanziamento del successivo anno.

5.2 Il Finanziamento di cui al precedente comma 5.1 sarà corrisposto dal Concedente al Concessionario fino alla concorrenza degli importi di cui alle rispettive lettere a), b), c) e d), come eventualmente incrementati ai sensi del comma 5.1, (iii), secondo quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario.

5.3 Le erogazioni del Finanziamento avverranno sulla base della verifica dello stato di realizzazione dei lavori e dei relativi crediti maturati dal Concessionario nel rispetto del Cronoprogramma 2013 e a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto. Il Concessionario prende atto che l'erogazione del Finanziamento è in ogni caso subordinata alla acquisizione da parte del Concedente delle corrispondenti risorse dal competente Ministero, fermo restando il diritto del Concessionario, ai sensi dell'articolo 11.5, lett. (a) della Convenzione Unica, di richiedere il riequilibrio del Piano Economico Finanziario (in aggiunta alle ipotesi di cui ai successivi articoli 5.9 e 5.11) in tutti i casi di ritardata erogazione del Finanziamento che determinino una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, sempre che detta ritardata erogazione non sia imputabile al Concessionario.

5.4 Ai fini di cui all'art. 5.3, il Concessionario provvederà a trasmettere istanza di erogazione del Finanziamento, allegando:

a). gli Stati di Avanzamento dei Lavori ("S.A.L.") emessi dal Direttore Lavori e verificati dal Concessionario, secondo le modalità indicate dal Concedente;

b). i certificati di pagamento emessi dal Concessionario;

c). la documentazione giustificativa relativa ad altri costi di investimento (quali progettazione, espropriazioni, risoluzione delle interferenze, spese tecniche, etc.) effettivamente sostenuti dal Concessionario.

Il Concessionario presenterà al Concedente ogni eventuale ulteriore documentazione da quest'ultimo richiesta; è riservato al Concedente ogni potere di controllo tecnico, amministrativo e contabile sui certificati di pagamento, relativi S.A.L. e documentazione giustificativa delle spese.

5.5 Fermo restando quanto previsto ai comma 5.1, punto (iii), e 5.3, il Concedente corrisponderà al Concessionario ciascuna quota di Finanziamento - entro il

limite di importo massimo di cui al comma 5.1 - entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 5.4, espletate positivamente le verifiche di cui al comma 5.3.

- 5.6 Il Concessionario dà atto che il presente Atto Aggiuntivo n. 2 assicura l'equilibrio economico finanziario della concessione, la bancabilità complessiva dell'Opera secondo gli attuali *standard* di mercato, e la continuità dei cantieri della TEEM nel rispetto del Cronoprogramma 2013 condiviso.
- 5.7 Il Concessionario è obbligato a porre in essere tutte le attività di collaborazione necessarie per consentire al Responsabile Unico del Procedimento di adempiere agli obblighi individuati dalla circolare del Ministro delle Infrastrutture n. 189 del 17 aprile 2008 concernente le procedure di monitoraggio delle opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche.
- 5.8 Il Concessionario prende atto che la mancata comunicazione trimestrale degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporta la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale del Finanziamento fino all'avvenuto adempimento degli obblighi indicati nella predetta circolare ministeriale.
- 5.9 Ai sensi dell'art. 18, co. 11 del D.L. 21.06.2013, n. 69 e dell'art. 4, co. 2 del Decreto, la mancata sottoscrizione del "*closing finanziario*" da parte del Concessionario alla data del 31.12.2013 determina la revoca del Finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.11.
- 5.10 Ai sensi dell'art. 4, co. 2 del Decreto, la revoca è disposta dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 5.11 In ipotesi di revoca del Finanziamento ai sensi dell'articolo 5.9 che precede, sono caducati i contenuti del presente Atto Aggiuntivo n. 2, ad eccezione del Cronoprogramma 2013 di cui all'art. 3; restano fermi i contenuti dell'Atto Aggiuntivo n. 1, salva la facoltà del Concessionario di presentare, in presenza dei presupposti di cui all'art. 11 della Convenzione Unica, nuova istanza di revisione del P.E.F., da sottoporre al Concedente entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione della citata revoca del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

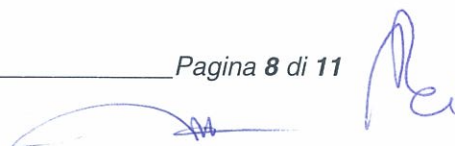


- 5.12 In tutti i casi in cui sussista l'obbligo del Concessionario di restituire il Finanziamento, le Parti convengono che i Soci di TE S.p.A. sono solidalmente responsabili con il Concessionario nei confronti del Concedente per detta restituzione. In alternativa TE S.p.A. può fornire al Concedente garanzie bancarie o assicurative per la restituzione del Finanziamento liberando in tal modo i Soci da tale obbligo.
- 5.13 Il Concessionario si obbliga ad esperire entro 10 (dieci) anni a partire dalla data di entrata in esercizio del Collegamento Autostradale come individuato nel Cronoprogramma 2013, la verifica della sussistenza di eventuali effetti favorevoli sul piano economico finanziario derivanti da un eventuale rifinanziamento del debito di cui al P.E.F. 2013 e a comunicarne tempestivamente al Concedente i relativi esiti per le conseguenti determinazioni.

6. ADEGUAMENTI NORMATIVI E PRECISAZIONI/MODIFICHE AL TESTO DELLA CONVENZIONE UNICA

- 6.1 Nei casi di cui all'art. 5.13 e qualora si renda necessario procedere al rifinanziamento dell'indebitamento esistente ai sensi dei contratti di finanziamento sottoscritti dal Concessionario, si procederà all'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario con le modalità di cui all'art. 11.9 della Convenzione Unica, come introdotto dall'Atto Aggiuntivo n. 1, comunque in coerenza con le previsioni del Piano Economico-Finanziario allegato al presente Atto Aggiuntivo n. 2, con riallineamento del Kd al costo del debito risultante dai contratti di finanziamento. Resta inteso che qualora si renda necessario procedere al rifinanziamento non si applicherà l'ultimo capoverso dell'art. 11.9, che sarà viceversa applicabile in caso di rifinanziamento volontario.
- 6.2 L'art. 8.6 della Convenzione Unica viene sostituito dal seguente: "*A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti alla gestione delle Opere, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare a favore del Concedente, o a far prestare dai terzi affidatari della gestione, entro la data di emissione del certificato di agibilità di ciascuna parte del Collegamento Autostradale, una garanzia bancaria o assicurativa in misura pari al 10% (dieci per cento) dei costi annui operativi di esercizio relativi di volta in volta all'anno di riferimento in relazione alla parte del Collegamento Autostradale interessata, come risultanti dal Piano Economico Finanziario, di cui all'Allegato B all'Atto Aggiuntivo n. 2, nel*

PZ



rispetto delle norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia. Tale cauzione dovrà avere validità minima annuale da rinnovarsi 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza, per ulteriore analogo periodo, fino alla scadenza della Concessione, pena l'escussione della fideiussione in scadenza. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del concedente".

- 6.3 In coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2, del D.L. 69/2013, che ha modificato il comma 8 dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 11.5, lett. (a) della Convenzione Unica le parole *"o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione"* sono sostituite dalle seguenti: *"o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)"*.
- 6.4 In riferimento all'articolo 35 della Convenzione Unica (*"Accertamento della violazione e sanzione"*), all'Allegato P (*"Disciplinare delle sanzioni"*) alla Convenzione Unica sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nella rubrica della Parte 2, dopo le parole *"Regolamentazione delle"* sono inserite le parole *"sanzioni e delle"*, assumendo conseguentemente la formulazione di *"Regolamentazione delle sanzioni e delle penali contrattuali"*;
 - b) al primo capoverso dell'articolo 2.1, la parola *"penale"* è sostituita con *"sanzione"*, assumendo conseguentemente detto capoverso la seguente formulazione *"il Concessionario è tenuto specificatamente al rispetto degli obblighi di seguito elencati e in caso di inadempimento verrà applicata la sanzione come di seguito indicata"*.
- 6.5 Al fine di coordinare le previsioni di cui all'articolo 10.1, lett. (d) e 35 della Convenzione Unica con l'Allegato P (*"Disciplinare delle sanzioni"*), le Parti convengono di apportare a detto *"Disciplinare delle sanzioni"* le integrazioni di cui all'Allegato D.

In considerazione delle integrazioni al Disciplinare delle sanzioni apportate ai sensi del presente articolo 6.5, gli obblighi del Concessionario sanzionabili e le relative sanzioni massime applicabili dal Concedente al Concessionario sono

af





dettagliatamente ed esaustivamente indicati all'Allegato P (*"Disciplinare delle sanzioni"*) alla Convenzione Unica e, in particolare, all'articolo 2 (*"Obblighi del Concessionario"*) di tale Allegato P (*"Disciplinare delle sanzioni"*) alla Convenzione Unica.

- 6.6 In coerenza con quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.L. 1/2012 (convertito in L. 27/2012), che ha modificato il comma 1, lett. a), dell'art. 159 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 37.4, lett. a), della Convenzione Unica le parole *"equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione"* sono sostituite dalle seguenti: *"corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro"*.
- 6.7 Le Parti convengono che in tutti i casi in cui la Convenzione Unica ovvero disposizioni legislative prevedano il riconoscimento di *"oneri accessori"* ovvero *"costi effettivamente sostenuti"* tali voci includeranno anche gli oneri finanziari capitalizzati.
- 6.8 All'articolo 39 della Convenzione Unica è aggiunto il seguente paragrafo 39.4: *"In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 39.3 che precede, gli importi dovuti al Concessionario in conseguenza di tale risoluzione saranno determinati ai sensi dell'articolo 38.1, lettere a) e b) della Convenzione"*.
- 6.9 In attuazione di quanto previsto all'art. 2.3 dell'Atto Aggiuntivo n. 1 trovano applicazione anche al presente Atto Aggiuntivo n. 2 le disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.
- 6.10 In conseguenza di quanto previsto nel Cronoprogramma 2013 di cui all'allegato *sub A* al presente Atto Aggiuntivo n. 2, le Parti convengono che le penali di cui agli articoli 36.4, 36.5 e 36.7 della Convenzione Unica trovano applicazione, rispettivamente, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Arco TEM, nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori dell'intero Collegamento Autostradale e nel caso di ritardi nell'apertura al traffico del Collegamento Autostradale, o di parti di esso, rispetto ai termini fissati nel Cronoprogramma 2013 di cui allegato *sub A* al presente Atto Aggiuntivo n. 2.

7. **PATTUZIONI CONCLUSIVE**

- 7.1 Per quanto non diversamente disposto nel presente Atto Aggiuntivo n. 2 restano fermi ed invariati i contenuti della Convenzione Unica e dell'Atto Aggiuntivo n. 1.
- 7.2 La Convenzione Unica, l'Atto Aggiuntivo n. 1 ed il presente Atto Aggiuntivo n. 2 costituiscono congiuntamente la regolamentazione contrattuale del rapporto concessorio.
- 7.3 L'efficacia del presente Atto Aggiuntivo n. 2 è subordinata alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di approvazione del medesimo.
- 7.4 Il presente Atto Aggiuntivo n. 2 è soggetto a registrazione. Tutte le spese di stipulazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2 sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Milano, 11 novembre 2013

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

(Antonio Giulio Rognoni)

Tangenziale Esterna S.p.A.

(Stefano Maullu)